

**R.D. 18 DICEMBRE 1941, N. 1368**

**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

**TITOLO II**

**“DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE”**

**CAPO II – “DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE”**

**SEZIONE I**

**Sezione I - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari**

**Art. 13**

*Albo dei consulenti tecnici.*

[1] Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici [61 ss.].

[2] L'albo è diviso in categorie.

[3] Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa [424, 445; disp. att.: 146].

**Art. 14**

*Formazione dell'albo. (3)*

[1] L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici [disp. att.: 15, 18, 19].

[2] Il Consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o Collegio, previa comunicazione al Consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

[3] Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

[4] Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale [58].

*(3)Articolo sostituito dall'art. unico, D.Lgs. Lgt. 12 ottobre 1945, n. 700.*

**Art. 14**

*Formazione dell'albo(70)*

L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Re Imperatore e dal presidente della unione fascista dei professionisti ed artisti, il quale può farsi rappresentare dal segretario del sindacato medico, o del sindacato ingegneri, o del sindacato dottori commercialisti e ragionieri, o del sindacato periti estimatori.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

*(70)Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 700.*

## **Art. 15**

*Iscrizione nell'albo.*

[1] Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale e politica<sup>(245)</sup> specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali [disp. att.: 18].

[2] Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

[3] Sulle domande di iscrizione decide il Comitato indicato nell'articolo precedente.

[4] Contro il provvedimento del Comitato è ammesso reclamo, entro 15 giorni dalla notificazione, al Comitato previsto nell'articolo 5 [disp. att.: 21 c. 3]<sup>(246)</sup>.

*(245)Per il disposto dell'art. 22 Costituzione, il requisito della condotta politica non deve ritenersi più necessario.*

*(246)L'art. 5 è da considerarsi non più operante per effetto del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369; quindi il riferimento a detto articolo non è più attuale.*

## **Art. 16**

*Domande d'iscrizione.*

[1] Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

[2] La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione;
- 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
- 4) certificato di iscrizione alle associazioni professionali <sup>(4)</sup>;

5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.

*(4) Le associazioni professionali sono state soppresse dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

#### **Art. 17**

*Informazioni.*

[1] A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le Autorità politiche<sup>(247)</sup> e di Polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

*(247)Per il disposto dell'art. 22 Costituzione, il requisito della condotta politica non deve ritenersi più necessario.*

#### **Art. 18**

*Revisione dell'albo.*

[1] L'albo è permanente. Ogni 4 anni il Comitato di cui all'art. 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

#### **Art. 19**

*Disciplina.*

[1] La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale <sup>(5)</sup>, può promuovere procedimento disciplinare [disp. att.: 20, 21] contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica<sup>(248)</sup> specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

[2] Per il giudizio disciplinare è competente il Comitato indicato nell'art. 14.

*(5) Le associazioni professionali sono state soppresse dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

*(248)Per il disposto dell'art. 22 Costituzione, il requisito della condotta politica non deve ritenersi più necessario.*

#### **Art. 20**

*Sanzioni disciplinari.*

[1] Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari [disp. att.: 19]:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
- 3) la cancellazione dall'albo.

## **Art. 21**

### *Procedimento disciplinare.*

[1] Prima di promuovere il procedimento disciplinare [disp. att.: 19], il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.

[2] Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dover continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria [133 c. 2, 136; disp. att.: 45], davanti al Comitato disciplinare.

[3] Il Comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15, ultimo comma.

## **Art. 22**

### *Distribuzione degli incarichi.*

[1] Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo [disp. att.: 23].

[2] Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

[3] Le funzioni di consulente presso la Corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

## **Art. 23**

### *Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.*

[1] Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo [disp. att.: 22].

[2] Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice [disp. att.: 30 n. 19].

[3] Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

[4] Il primo presidente della Corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla Corte.

#### **Art. 24(6)**

*(6)Articolo abrogato dall'art. 13, L. 8 luglio 1980, n. 319.*

#### **Art. 24**

##### *Liquidazione dei compensi (71)*

La liquidazione del compenso al consulente tecnico è fatta con decreto dal giudice che lo ha nominato. Il decreto costituisce titolo esecutivo contro la parte a carico della quale è posto il pagamento.

Il compenso è commisurato alle difficoltà delle indagini e alla durata di esse, tenuto conto della partecipazione del consulente alle udienze e dell'entità della materia controversa, e osservate le tariffe esistenti approvate dalla legge.

*(71)Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 8 luglio 1980, n. 319.*

## **SEZIONE II**

### *Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi (7)*

*(7)Le disposizioni di questa sezione sono da ritenersi implicitamente abrogate dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.*

#### **Art. 25**

##### *Istituzione e formazione dell'albo.*

[1] Presso ogni tribunale è istituito uno speciale albo dei consulenti tecnici per le controversie individuali in materia corporativa [424, 441, 445].

[2] L'albo è diviso in categorie secondo i rami delle attività economiche esercitate nella circoscrizione del tribunale.

[3] In esso deve essere sempre compresa la categoria dei consulenti per l'applicazione delle norme sugli infortuni sul lavoro industriale ed agricolo, sulle malattie professionali e sulle assicurazioni sociali [424, 445; disp. att.: 146].

[4] Per quanto attiene all'albo speciale e agli iscritti in esso si applicano le disposizioni della sezione precedente se non sono modificate dagli articoli seguenti.

#### **Art. 26**

##### *Iscrizione nell'albo.*

[1] Possono essere iscritti d'ufficio nell'albo [disp. att.: 25] quando hanno i requisiti richiesti, le persone di speciale competenza in uno o più rami della produzione, che siano indicate dal presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni(249).

[2] Per la categoria dei consulenti in materia di infortuni, di malattie professionali e di assicurazioni sociali [disp. att.: 146] possono essere iscritti, su istanza o d'ufficio, soltanto coloro che, per il titolo di studio conseguito o per l'attività medico-chirurgica spiegata, si dimostrano particolarmente versati nelle materie stesse.

(249)Ora "Camera di commercio" a norma del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

#### **Art. 27**

*Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici.*

[1] Per le controversie indicate negli artt. 467 e segg. del Codice(250) i consulenti tecnici sono scelti possibilmente nell'albo formato a norma dell'articolo 25.

(250)Il riferimento agli artt. 467 e segg. è da ritenersi non più attuale, in seguito alle modifiche apportate dalla L. 11 agosto 1973, n. 533 al titolo IV del libro II del cod. proc. civ..

### **TITOLO III – “DEL PROCESSO DI COGNIZIONE”**

#### **CAPO II – “DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE”**

##### **SEZIONE II - *Dell'istruzione della causa***

*Omissis.*

#### **Art. 89**

*Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico.*

[1] L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'art. 192 del Codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte [63].

[2] Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio [168 c. 2].

#### **Art. 90**

*Indagini del consulente senza la presenza del giudice.*

[1] Il consulente tecnico che, a norma dell'art. 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto [136] a mezzo del cancelliere.

[2] Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'art. 194 del Codice.

[3] In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.

#### **Art. 91**

*Comunicazioni ai consulenti di parte.*

[1] Nella dichiarazione di cui all'art. 201, primo comma, del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.

[2] Il cancelliere deve dare comunicazione [136] al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli artt. 194 e 201 del Codice.

#### **Art. 92**

*Questioni sorte durante le indagini del consulente.*

[1] Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo [194, 195; disp. att.: 90], sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.

[2] Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.

[3] Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

### **CODICE PENALE**

#### **LIBRO II – “DEI REATI IN PARTICOLARE”**

##### **TITOLO VI – “DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ PUBBLICA”**

##### **CAPO III – “DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO”**

#### **Art. 449 *Delitti colposi di danno***

- Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal Capo primo di questo Titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

*(comma così modificato dall'articolo 11, legge 353 del 2000)*

Nel medesimo Libro II, titolo XII “Dei delitti contro la persona”, capo I “Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale” si legge:

#### **Art. 589 *Omicidio colposo***

Chiunque cagiona, per colpa, la morte *di* un uomo è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Nel caso di morte di più persona, ovvero di morte di una sola persona e *di* lesione personale di una o più persone, la pena complessiva non può superare gli anni dodici.

**LIBRO III – “DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE”**

**TITOLO I – “DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA”**

**CAPO I – “DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA”**

Sezione II, paragrafo I – *“Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone in luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni”*

**Art. 676 Rovina di edifici o di altre costruzioni**

1. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovina, è punito con è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire un milione ottocentomila.

*(comma così modificato dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 507 del 1999)*

2. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a L. 600.000.